

## PROCURA DELLA REPUBBLICA

### presso il TRIBUNALE DI VITERBO

via Falcone - Borsellino n.41- 01100 Viterbo

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VITERBO Alla Camera Penale di VITERBO

Oggetto: chiarimenti sul deposito degli atti su PDP da parte degli avvocati.

VISTO l'art. 111 bis c.p.p.;

VISTO il decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 recante il regolamento attuativo dell'art. 87 d.lgs. 150/2022 e, in particolare, l'art. 3 che prevede:

- "2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello; b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello; e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea. [...]
- 8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche";

PRESO ATTO della procedura telematica che i difensori devono seguire per la trasmissione degli atti agli uffici della Procura;

PRESO ATTO del processo di digitalizzazione dei fascicoli penali e della circostanza che, ad eccezione di alcuni atti, i depositi effettuati dagli avvocati tramite PDP vengono accettati automaticamente dal sistema e confluiscono nel fascicolo digitale senza possibilità per la segreteria di operare un controllo;

VISTA la nota del Ministero della Giustizia m\_dg-DOG07U43158.2024 del 12/11/2024, allegata alla presente, nella quale sono elencati gli atti esclusi dall'accettazione automatica;

PRESO ATTO del fatto che i files audio e video depositati su PDP non confluiscono nel relativo fascicolo registrato al TIAP;

#### SI DISPONE

Che venga effettuato esclusivamente tramite PDP il deposito da parte dei difensori di:

- atti, documenti, richieste e memorie nella fase delle indagini preliminari;
- nomine, revoche o rinunce al mandato anche successive alla fase delle indagini preliminari;
- depositi <u>nei procedimenti di archiviazione</u> di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di <u>riapertura delle indagini</u> di cui all'art. 414 c.p.p.;
- istanze relative a misure cautelari (applicazione, revoche, sostituzione), in quanto l'eccezione di cui al comma 8 riguarda solo l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari;

resta fermo il comma 6-quater dell'art. 87 del D.Lgs. 150/2022 secondo il quale: "Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche;

che, ai sensi del comma 8 del DM n. 217 del 20/12/2023 è ammesso il deposito alternativo con modalità cartacea, su PDP o all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.viterbo@giustiziacert.it di:

- atti, documenti e memorie nei procedimenti <u>relativi a impugnazioni</u> di provvedimenti <u>in</u> materia di misura cautelare;
- atti, documenti e memorie nei procedimenti in <u>materia di sequestro probatorio</u> emessi in fase di indagini preliminari
- atti, documenti e memorie <u>non relativi alla fase delle indagini preliminari</u> e diversi da nomine, rinunce e revoche;

che il deposito da parte dei difensori delle <u>integrazioni di querela</u> venga effettuato attraverso l'apposita procedura di seguito indicata: portale PDP → elenco presentazioni denunce, querele, istanze di procedimento, integrazioni → selezionare l'annotazione preliminare e cliccare su deposito integrazioni (in basso a sinistra);

che il deposito da parte dei difensori <u>degli ulteriori atti</u> tramite PDP venga effettuato attraverso l'apposita procedura di seguito indicata: portale PDP → depositi → deposito nomina / procedimenti autorizzati (per i depositi successivi diversi da nomine e integrazioni di querela); a tal proposito, si precisa che ove un procedimento non risulti tra quelli autorizzati pur avendo cliccato su "aggiorna elenco", è necessario inviare tramite PDP la nomina (ove non previamente caricata) ovvero un "sollecito" di annotazione della nomina;

che i difensori <u>verifichino l'esatta corrispondenza</u> tra il contenuto dell'atto depositando e la selezione della relativa tipologia, così come la correttezza dei numeri di procedimento e dell'ufficio

destinatario, prerequisiti per un corretto indirizzamento del deposito e una corretta alimentazione del fascicolo processuale digitale;

che nel caso in cui sia stato effettuato su PDP il deposito di una denuncia, di un'integrazione o di un atto successivo i cui allegati sono files audio e/o video, il difensore provveda a depositare i medesimi files presso l'ufficio della Procura su idoneo supporto elettronico con contestale nota di deposito (facsimile allegato alla presente). Con tale atto si dovrà attestare l'esatta corrispondenza tra quanto depositato su PDP e quanto successivamente prodotto. La nota di deposito verrà caricata al TIAP anche al fine di informare i difensori che accedono al fascicolo della presenza di files su supporto elettronico;

che, attesa l'impossibilità di visualizzare i files audio e/o video in TIAP, ove il difensore, in fase di accesso al fascicolo, si avveda della presenza di files depositati su supporto elettronico, lo stesso ne segnali la presenza alla Procura al fine di poterli visionare ed eventualmente estrarne copia, con pagamento dei relativi diritti;

che il deposito da parte dei difensori di atti relativi a procedimenti di <u>competenza del Giudice di Pace</u> venga effettuato tramite PEC all'indirizzo <u>depositoattipenali.procura.viterbo@giustiziacert.it</u> o con modalità cartacea non essendo consentito il deposito tramite PDP.

## Allegati:

- nota del Ministero della Giustizia m\_dg-DOG07U43158.2024 del 12/11/2024;
- fac-simile di nota di deposito con attestazione di corrispondenza.

Si pubblichi sul sito.

Viterbo, 19/11/2024

Il Procuratore della Repubblica

Il Magrif

Paolo Auriemma

Part am-

Avv.	

# NOTA DI DEPOSITO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Viterbo

Il sottoscritto avv.	C.F. , difensore d					ore di
	avendo	depositato	su	PDP	l'atto	di
con	identificativo i	nvio N.	12		i cui alleg	ati n.
sono files audi	io/video, depos	sita i medesimi f	iles su id	oneo supp	orto elettro	onico
presso la Procura di Viterbo attesta	ndo l'esatta co	rrispondenza tra	quanto	caricato i	n PDP e qı	ianto
prodotto in data odierna.			e ye i			
Viterbo,						Va.
			Firma			

N.B.: attesa l'impossibilità di visualizzare i files audio e/o video in TIAP, è possibile segnalare alla Procura la presenza degli stessi al fine di poterli visionare ed eventualmente estrarne copia.